

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95

(2006/187/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽¹⁾, è stato firmato il 29 novembre 1993.
- (2) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽²⁾, è stato firmato il 26 novembre 1993.
- (3) In conformità delle direttive adottate dal Consiglio, la Commissione e i due paesi associati in questione hanno concluso negoziati relativi a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini. I risultati di questi negoziati dovrebbero essere inseriti negli accordi europei sotto forma di protocolli addizionali contenenti disposizioni per la protezione reciproca delle denominazioni di vini e bevande spiritose.
- (4) In attesa della conclusione e dell'adozione dei suddetti protocolli addizionali e al fine di dare attuazione ai risultati dei negoziati sulle nuove concessioni per taluni vini, è opportuno adottare accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e i due paesi associati in questione riguardo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini. Le concessioni previste da questi due accordi devono essere identiche a quelle contenute nei futuri protocolli addizionali agli accordi europei. Quando entreranno in vigore, i protocolli addizionali sostituiranno i due accordi.
- (5) Il regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania ⁽³⁾, deve essere modificato in conformità dei suddetti due accordi.
- (6) Per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dei due accordi, occorre autorizzare la Commissione ad adottare la normativa necessaria per la loro applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾.
- (7) Occorre approvare i due accordi,

⁽¹⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 173. Accordo modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 678/2001 (GU L 94 del 4.4.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare i due accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli atti necessari per l'attuazione dei due accordi.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 933/95 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 2005, e fatto salvo il paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi.

a) Vini originari della Bulgaria:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Incremento annuo dall'1.1.2006 (hl)	Dazio applicabile al contingente
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	4 000	200	Esenzione
09.7003	ex 2204 21	Vini di uve fresche	510 000	25 500	Esenzione
09.7005	ex 2204 29	Vini di uve fresche	195 000	0	Esenzione

⁽¹⁾ Vedi codici TARIC nell'allegato III.

⁽²⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto, nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

b) Vini originari della Romania:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Dazio applicabile al contingente
09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	345 000	Esenzione

⁽¹⁾ Vedi codici TARIC nell'allegato III.

⁽²⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto, nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (*).

(*) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).»;

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW
